SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957

(102ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

E

del Vice Presidente LAMBERTI

INDICE

Disegni di legge:

« Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » **(856)** (*D'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1392, 1393, 1394
DI ROCCO, *relatore* 1393, 1394
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1393, 1394

« Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade » **(1705)** (*Di iniziativa dei senatori Zanotti Bianco* ed altri) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE (CIASCA) 1396, 1401, 1402
PRESIDENTE (LAMBERTI) 1398
CANONICA 1399
DONINI 1397
LAMBERTI 1402
MERLIN Angelina 1397, 1401
PONTI, *relatore* 1396, 1400
RUSSO Luigi 1397
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1398
ZANOTTI BIANCO 1393, 1401, 1402

« Aumento da lire 500 000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze » **(1814)** (*D'iniziativa del deputato Marotta*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della scussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1394, 1395, 1396
DONINI 1395
GIUA, *f.f., relatore* 1394
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1395

Per la morte del senatore Banfi:

PRESIDENTE 1391
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1392

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per la morte del senatore Banfi.

PRESIDENTE. Riprendendo i lavori della nostra Commissione a meno di 48 ore dalla morte del senatore Banfi, non possiamo non rivol-

gere un pensiero e il nostro commosso rimpianto alla sua memoria. Non è omaggio al protocollo e alla consuetudine, è un vero bisogno del cuore.

Conobbi Antonio Banfi in anni molto remoti, quando egli aveva guadagnato da poco la cattedra universitaria in quella stessa Milano dove si era formato. Quando le possibilità della mia sede universitaria me lo consentivano, e quando fui incaricato di un insegnamento all'Università Cattolica di Milano, mi fu caro frequentare la sua casa, ove, intorno a lui, si riuniva un eletto cenacolo di studiosi italiani e stranieri. Dopo la lunga parentesi della guerra, durante la quale Nord e Sud, per l'incresciosa frattura che li tenne divisi, vissero giorni ed esperienze così diverse, ci siamo qui ritrovati, dal 1948 in poi, rappresentanti di due correnti politiche diverse, di due diversi aspetti della nuova realtà democratica italiana; ma la diversità della nostra posizione politica non impedì affatto che la nostra amicizia continuasse come una volta cordiale e vivissima, che si venisse, anzi, rinsaldando di giorno in giorno col quotidiano contatto personale e con la trattazione dei problemi che formano la competenza specifica della nostra Commissione. E' che Antonio Banfi era uomo di larga umanità ed aveva spirito di comprensione tale, da essere questo un segno caratteristico della sua personalità così nella vita privata come nell'azione pubblica, così negli studi come nell'insegnamento, così nella sua multiforme e illuminata attività parlamentare. Non vi è alcuno fra noi che non abbia apprezzato, in Antonio Banfi, la profondità del pensiero, l'ampiezza di visuale con cui egli sviscerava i problemi della cultura, l'impegno posto nel sostenere la necessità di un elevamento nel tono della scuola e della cultura. Si poteva, talvolta, anche dissentire dal suo pensiero, ma nessuno poteva non apprezzare l'altezza del suo nobile sentire, l'equilibrio che era connaturale in lui, affinato dalla severa consuetudine degli studi, dalla solida preparazione scientifica e dalla larga esperienza di una vita intensamente e nobilmente vissuta. In lui perdiamo uno degli uomini migliori della nostra Commissione, per altezza d'ingegno, per squisita sensibilità ai problemi culturali, sociali, umani della scuola italiana. Questi sentimenti miei personali, certamente condivisi da tutti quanti voi, o colleghi, io ho espresso, anche a nome della Commissione 6ª del Senato, in un telegramma diretto alla famiglia: alla memoria del collega e amico carissimo vada il nostro memore e commosso saluto del cuore.

In omaggio alla memoria di lui, nostro compagno infaticabile, propongo che la Commissione sospenda i lavori per dieci minuti, e si raccolga nel ricordo e nel rimpianto di lui.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo desidera associarsi alle commosse parole di cordoglio pronunciate dal Presidente in commemorazione del senatore Antonio Banfi. Io, personalmente, sento in maniera particolare il dovere di associarmi a quanto è stato detto, avendo avuto modo, in una lunga consuetudine, di apprezzare la serenità e l'intelligenza con cui il senatore Banfi collaborava ai nostri lavori.

(*I lavori della Commissione, sospesi alle ore 9,55, sono ripresi alle ore 10,5*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » (856) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici », già approvato dalla Camera dei deputati. Questo disegno di legge ci era stato assegnato senza che venisse richiesto il parere della 5ª Commissione, poichè era risultato chiaro, anche da una dichiarazione fatta alla Camera dei deputati, che il Governo avrebbe provveduto coi mezzi ordinari di bilancio. Il parere fu invece richiesto quando venne presentato dal relatore un emendamento che estendeva questa disposizione anche ai presidi degli istituti tecnici; ma, essendo stato ritirato l'emendamento, logicamente il parere non risulta più necessario.

Ho parlato di questo col Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, ed egli ha convenuto che è sufficiente risulti nel resoconto della discussione, in seguito ad una dichiarazione del Governo, che è possibile provvedere alle spese con gli stanziamenti ordinari di bilancio.

La Commissione finanze e tesoro non insiste, quindi, nel parere contrario espresso sul presente disegno di legge.

DI ROCCO, *relatore*. Parlerò brevemente, anche perchè la Commissione conosce già le vicende che ha subìto questo disegno di legge, il cui corso fu arrestato perchè io avanzai l'istanza — la quale fra l'altro risponde ad un criterio di equità, oltre che di razionalità — di estendere l'esonero dall'insegnamento anche ai capi degli istituti tecnici di ogni tipo ed alle presidi degli istituti professionali femminili.

Come la Commissione ricorderà, si decise allora di chiedere al Ministero se fosse possibile, con gli stanziamenti ordinari di bilancio, estendere l'esonero dall'insegnamento anche a questi capi di istituto.

Ora la Direzione generale dell'istruzione tecnica ha fatto sapere che la somma occorrente allo scopo è tale da non poter essere reperita nel bilancio.

Di fronte a questo stato di cose, il mantenere l'emendamento, mentre non avrebbe consentito l'estensione dell'esonero, avrebbe, nel contempo, fermato il corso del disegno di legge, ed avrebbe quindi impedito ai presidi dei licei scientifici di fruire del vantaggio che esso apporta; l'esonero dall'insegnamento, infatti, è realmente un vantaggio per i capi di determinati istituti, e rappresenta la migliore condizione per lo sviluppo degli istituti stessi: su questo punto io già mi dichiarai assolutamente favorevole.

Con tutta coscienza, perciò, ho ritirato il mio emendamento, il mantenimento del quale, ripeto, sarebbe stato sterile per i capi di istituti tecnici e dannoso per i presidi degli istituti scientifici, a proposito dei quali, oltre alle considerazioni di carattere generale, è opportuno aggiungerne un'altra, molto grave, di carattere particolare: spesso, infatti, non si può provvedere al trasferimento di presidi di licei scientifici, perchè la cattedra per la quale essi sono abilitati è già occupata da un professore titolare. Il preside, in questo caso, non può occupare quella sede che, talvolta, consentirebbe la soddisfazione di esigenze di vario genere.

Poichè, però, l'estensione dell'esonero dallo insegnamento ai capi di istituti tecnici rappresenta una necessità, per i medesimi motivi che ricorrono a proposito dei presidi dei licei scientifici, anzi per motivi più gravi poichè si tratta di istituti più complessi nella loro struttura e nel loro ordinamento, io prego la Commissione di voler approvare, insieme con questo provvedimento, un ordine del giorno, con cui s'inviti il Governo a presentare un disegno di legge che estenda la dispensa dall'insegnamento anche a questi capi di istituti, nonchè alle presidi degli istituti professionali per la donna. Si tratta, in sostanza, di appena 40 presidi, forse meno che più, in quanto molti altri sono già esonerati per legge perché la popolazione dell'istituto supera i 200 alunni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già espresso, in precedenti sedute, il suo parere favorevole alla approvazione di questo disegno di legge. Posso confermare che la Direzione generale per la istruzione media, classica e scientifica è in condizione di far fronte all'onere derivante da questa legge coi normali stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I presidi dei licei scientifici sono dispensati dall'obbligo dell'insegnamento.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1955-56.

A questo articolo è necessario apportare un emendamento, che faccia decorrere l'entrata in vigore della legge dal prossimo anno scolastico.

Propongo, pertanto che la dizione dell'articolo sia così modificata:

« La presente legge entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1957-58 ».

La metto ai voti.

(*È approvata*).

DI ROCCO, *relatore*. Presento il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge relativo all'esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici; considerato che i motivi che giustificano il provvedimento sussistono (e sono anzi di maggiore rilievo) per i presidi degli istituti tecnici e professionali, attesa la complessità dell'ordinamento e della struttura di tale ordine di scuole;

invita il Governo a presentare un progetto di legge con cui venga esteso l'esonero dall'insegnamento anche ai presidi degli istituti tecnici di ogni tipo ed alle presidi degli istituti professionali femminili ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di massima il Governo è orientato nel senso indicato nell'ordine del giorno, anche se non posso escludere qualche eccezione particolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato in linea di massima dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Marotta: « Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze » (1814) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Marotta: « Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il senatore Giardina che era il relatore di questo disegno di legge, è entrato a far parte del Governo, ho pregato il senatore Giua di volerci riferire in proposito.

GIUA, *f.f. relatore*. Non ho che da proporre l'approvazione di questo disegno di legge presentato dall'onorevole Marotta, per un aumento della dotazione a favore della Società italiana per il progresso delle scienze. Questa istituzione contribuì al progresso della scienza fin dai tempi lontani del Risorgimento, e costituì uno dei centri più cospicui della ricerca scientifica durante il secolo scorso, con fasi, naturalmente, più o meno intense e felici.

Intorno al 1906-1907, essa riprese una posizione di primo piano, per opera di alcuni eminenti scienziati. I volumi pubblicati dalla Società, dal 1906 fino alla prima guerra mondiale, costituiscono, ancor oggi, materiale di studio e di consultazione per determinati argomenti.

La Società per il progresso delle scienze continuò il suo sviluppo anche sotto il fascismo, ma in questo periodo le sue attività furono indirizzate più che altro in funzione della preparazione alla guerra, anzichè verso un vero e proprio progresso scientifico.

Nell'immediato dopoguerra, la Società si ricostituì, naturalmente in clima alquanto diverso da quello precedente. Tuttavia non potè svolgere molte iniziative, appunto per mancanza di fondi.

Perciò sono favorevole a questo progetto di legge, perchè ritengo che queste società pos-

sano sostituirsi utilmente a quelle accademie che — come già dissi in passato — considero istituzioni morte, costrette a svilupparsi in una tradizione lontana dal progresso: basta pensare all'Accademia dei Lincei, che è stata completamente assente da tutto ciò che riguarda le ricerche sull'energia nucleare di questi ultimi anni. Invece queste società, che sorgono dalla libera iniziativa di ricercatori che non aspirano ad ottenere titoli accademici particolari — come appunto quello derivante dall'appartenere alle accademie storiche —, possono avere un avvenire, in relazione con l'attività che i singoli componenti svolgono nell'ambito dell'istituzione.

Questa, brevemente, è la mia posizione di fronte al disegno di legge. Ne propongo quindi l'approvazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come rappresentante del Governo, non mi oppongo all'approvazione di questo disegno di legge. Debbo rinnovare, però, l'espressione del rammarico per il fatto che, alla destinazione di maggiori fondi alla Società per il progresso delle scienze, non corrisponda un aumento dello stanziamento del capitolo di bilancio. Ma, poichè la Direzione generale ritiene di potervi far fronte, il Ministero non si oppone all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'unica obiezione all'approvazione di questo progetto può venire dal parere della 5ª Commissione finanze e tesoro. Prima di leggere questo parere, io credo opportuno di aggiungere, alle parole del relatore, un'altra considerazione di carattere storico.

La Società italiana per il progresso delle scienze, che iniziò i suoi lavori nel 1839, ebbe, oltre agli scopi scientifici, riflessi di carattere politico e patriottico, in quanto si chiamava Società « italiana », e quindi per il solo fatto di dirsi italiana e di agire sul piano nazionale aveva già una fisionomia politicamente definita. Ed infatti, anche nelle discussioni riguardanti la tecnica agraria e quella industriale od altri problemi di scienza, continuamente si rifletteva la necessità dell'indipendenza nazionale e della lotta contro lo straniero.

Io ebbi, fin dai miei giovani anni, una grande simpatia verso la Società italiana per il progresso delle scienze. Voglio qui ricordare — come elemento per valutare l'utilità di questo disegno di legge — una pubblicazione di sette volumi nei quali, con grande acutezza e intelligenza, è stato riassunto il contributo italiano ai vari settori della scienza, dal 1839 al 1939, ossia durante un secolo di storia, che fa onore alla scienza italiana. Ora, una Società che ha dimostrato di mettere a frutto la propria esperienza per lavorare in questo modo, merita, a mio avviso, un aumento del contributo da parte dello Stato.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Visto che la spesa rientra negli stanziamenti normali del Ministero della pubblica istruzione, nulla si obietta all'ulteriore corso del disegno di legge, a condizione, però, che l'aumento della dotazione di cui trattasi sia fatto decorrere, anzichè dall'esercizio finanziario 1956-57, dall'esercizio finanziario 1957-58. In tal senso, va pertanto modificato l'articolo 2 del disegno di legge ».

DONINI. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge nel dicembre del 1956, ossia dopo che era stato approvato il bilancio della Pubblica istruzione. In quel momento si doveva già sapere se vi era la disponibilità finanziaria nello stanziamento del capitolo di bilancio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Faccio presente che il disegno di legge metteva a carico di un capitolo del bilancio 1956-57 questo aumento di contributo senza che il capitolo venisse aumentato, il che si risolveva nel sottrarre questa parte di contributo ad altre istituzioni. A me sembrava più giusto che si chiedesse un aumento del capitolo. Purtroppo questo non è avvenuto. In attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge, evidentemente quel capitolo è stato speso secondo le destinazioni normali, cioè assegnando 500.000 lire alla Società per il progresso delle scienze, ed altre quote ad altre istituzioni. Ormai il capitolo è esaurito, perchè nessuno era tenuto ad accantonare una somma senza un'apposita norma di legge. Ora, di fronte alla impossibilità di

ottenere un aumento dello stanziamento globale si ritiene, per l'avvenire, di poter garantire ugualmente alla Società per il progresso delle scienze il contributo aumentato; ma questo si può fare solo per l'avvenire, perchè certamente non si può contare su una disponibilità residua di fondi per l'esercizio ormai chiuso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore della Società italiana per il progresso delle scienze di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 500.000 a 4.000.000 di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

In questo articolo è necessario evidentemente modificare le ultime parole così: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi successivi ».

Per le ragioni già esposte, l'articolo 2 dovrà essere così modificato:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi successivi ».

Metto ai voti il testo di cui ora ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade » (1705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade ».

PONTI, *relatore*. Credo di non dover ripetere la relazione che ho già fatta; ne riassumerò soltanto le conclusioni.

Ritenendo che il testo dell'articolo 2 sia eccessivamente preclusivo nei riguardi delle zone che non hanno interesse artistico, ho proposto di aggiungere una norma per cui l'affissione dei cartelli sia consentita anche « in quei tratti di strada per i quali sia stata rilasciata esplicita autorizzazione da parte delle rispettive Soprintendenze ai monumenti ». Questa autorizzazione implica una tale responsabilità, diretta e positiva, da parte delle Soprintedenze ai monumenti, che dovremmo sentirci assolutamente garantiti che in nessuna zona d'interesse artistico o paesistico possano essere posti dei cartelli pubblicitari. I Soprintendenti ai monumenti coi quali ho conferito, ed ai quali ho fatto notare che essi non intervengono ad impedire la collocazione di cartelli quando sarebbe opportuno, malgrado ciò sia loro consentito, mi hanno risposto che non possono farlo perchè non hanno i mezzi per controllare.

Poichè, con questo emendamento, coloro che vogliono esporre cartelli pubblicitari in una data zona sono obbligati a condurre, prima,

sul posto il Soprintendente, e ad ottenerne l'autorizzazione, mi pare che l'inconveniente sia ovviato. Ritengo, insomma, che con questo emendamento venga assolutamente garantita la protezione dei monumenti e del paesaggio e nello stesso tempo si lasci aperta la possibilità di esposizione di mezzi pubblicitari in quelle zone dove non ci sarebbe alcuna ragione di vietarla.

All'articolo 2 andrebbe inoltre sostituita la frase « sui muri pieni e privi di ornamento » con la frase « sui muri pieni e privi di interesse storico e artistico », come, del resto, già era stato proposto, in conformità al parere espresso dalla 2ª Commissione.

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

RUSSO LUIGI. Mi sembra che sarebbe opportuno specificare più chiaramente quali siano i tratti di strada cui allude l'emendamento proposto dal relatore.

DONINI. La sostituzione della frase « sui muri pieni e privi di ornamento » è giustissima. Ho l'impressione, invece, che, accettando l'altro emendamento, si corra il rischio di veder diminuire di gran lunga l'efficacia del disegno di legge, che aveva raccolto consensi unanimi.

Prima di tutto, non si tratta qui principalmente di proteggere i monumenti, i ruderi e le opere d'arte, ma si tratta di difendere il paesaggio; ecco perchè l'espressione « panorama » qui implica qualcosa di diverso dall'esistenza di edifici di valore storico o di particolari bellezze artistiche. Se accettiamo l'emendamento avremo, in ogni strada d'Italia, dei tratti in cui sarà autorizzata, senza essere giustificata, l'esposizione di cartelli pubblicitari; e le Soprintendenze troveranno sempre il modo di giustificarsi, come è avvenuto nel caso delle costruzioni sulla Via Appia, per le quali non sono state rispettate le leggi che pure esistono.

Se anche noi percorriamo una strada che non presenti un particolare interesse artistico o storico, la vista dei cartelli pubblicitari ci disturba, come disturba tutti gli stranieri che vengono in Italia, rendendoli piuttosto dubbiosi sulle nostre capacità di tutelare le bellezze naturali, che non hanno niente a che vedere con quelle storico-artistiche.

Perciò mi sembra che, in questa sede, la necessità di tutelare il paesaggio ci impedisca di accettare l'emendamento aggiuntivo del relatore.

MERLIN ANGELINA. I cartelli pubblicitari sono una necessità, specialmente in un Paese come il nostro che ha bisogno di far conoscere i suoi prodotti, in particolar modo appunto agli stranieri. È evidente che, senza la *réclame*, noi dovremmo chiudere molte fabbriche provocando l'aumento dei disoccupati; ed io vi dico sinceramente che, fra la gente che resterebbe disoccupata — tra cui logicamente sono anche coloro che si occupano di pubblicità — e il paesaggio, preferisco sacrificare il paesaggio.

Bisogna, inoltre, considerare che, lungo le strade, e specialmente le autostrade, si trovano moltissimi cartelli che non fanno pubblicità a determinati prodotti, ma esortano i guidatori di automezzi ad essere prudenti, ricordando loro, ad esempio, la famiglia che li aspetta. Vogliamo toglierli per permettere ai turisti di ammirare una distesa di campi o di alberi, priva di qualsiasi particolare bellezza? Mi pare che non occorra fare una legge e sacrificare tanta gente per questo.

Io sarei, perciò, propensa ad accettare quanto ha proposto il relatore, pur ritenendo che si potrebbe togliere l'obbligo di chiedere ogni volta il permesso alla Soprintendenza, affiggendo dei cartelli nelle zone di particolare interesse con la scritta « zona panoramica » o « zona artistica » o « proibita l'affissione », a somiglianza di quelli, già esistenti, su cui è scritto « zona del silenzio ».

RUSSO LUIGI. Questo disegno di legge intende tutelare i paesaggi interessanti o perchè contengano monumenti, o perchè siano particolarmente suggestivi dal punto di vista naturale. Ma, sebbene l'Italia abbia una grande dovizia di paesaggi veramente ammirevoli, non si deve credere che tutto il paesaggio debba essere tutelato al punto da impedire che, in determinate zone che non presentino interesse, vengano apposti cartelli pubblicitari.

Io mi dichiaro, quindi, favorevole all'emendamento del relatore, e mi auguro che possa

venire meglio chiarito nella formulazione, in modo da non prestarsi ad equivoci.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo disegno di legge vi sono molteplici pareri, non tutti concordi, dei vari Ministeri. Poichè, però, di parte delle osservazioni in essi contenute mi pare che si voglia tener conto, e poichè, d'altronde, vi sono delle ragioni fondamentali a favore del disegno di legge, mi dichiaro, in linea di massima, favorevole, e mi rimetto alla Commissione per eventuali modificazioni.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno, a questo punto, dare lettura dei pareri pervenutici dalla 5ª e dalla 2ª Commissione. Il parere della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) è il seguente:

« Se l'articolo 4 del disegno di legge fosse costituzionale, il disegno di legge potrebbe trovare giusto finanziamento col gettito delle penalità; ma non può essere considerato costituzionale un articolo che deferisca al Ministro della pubblica istruzione la possibilità di applicare vere e proprie pene (da 100.000 a 300.000 ed anche a 600.000 lire) a persone che abbiano commesso un reato ed alle quali sarebbe data come rimedio la possibilità di ricorrere al Ministro stesso che le ha punite, ma senza effetto sospensivo del ricorso.

« È evidente che il punto debole degli articoli 4 e 5 finisce col rendere scoperto effettivamente l'articolo 7, data la possibilità anzi la probabilità che la norma sia dal magistrato dichiarata incostituzionale.

« A parte questo, bisogna coordinare il disegno di legge con le norme sulle tasse di concessione governativa e sul servizio di affissioni dei comuni. Non bisogna mettere in pericolo anche i 135 milioni di cui, dicono i proponenti, gode l'A.N.A.S. per il servizio di pubblicità ed inoltre tutto il gettito del servizio affissioni per i Comuni. Inoltre la Commissione si permette di osservare che nel merito il disegno di legge ha bisogno di una revisione completa, come appare dall'esame delle norme seguenti.

« All'articolo 2 si stabilisce che solo sui muri pieni e privi di ornamento possano mettersi i cartelli pubblicitari, e inoltre sulle recinzioni che impediscono la visione del panorama, ma ciò potrebbe costituire un troppo grave ostacolo alla pubblicità stradale.

« All'articolo 6 si costituisce una Commissione in cui si introducono i rappresentanti di due associazioni, evidentemente private, come la Federazione italiana pubblicità e la Associazione utenti pubblicità associati, che non si ritiene abbiano rappresentanza legale.

« Inoltre la Commissione composta da 9 persone di cui all'articolo 6 avrebbe soltanto la funzione di esprimere un parere sui ricorsi presentati al Ministro contro un provvedimento del Ministro stesso (articolo 3 e articolo 4). Le spese di questa Commissione sarebbero prelevate dagli introiti di cui all'articolo 4; ma bisognerebbe determinare almeno di massima queste spese per ovviare al pericolo che diventino eccessive.

« Infine è da osservare che, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro della pubblica istruzione potrebbe dare l'ordine di rimozione solo su denuncia di un suo organo subordinato (Soprintendente) o dell'Ente provinciale per il turismo, ma non di iniziativa propria.

« Concludendo, il disegno di legge, che corrisponde ad una fondamentale esigenza di tutela del paesaggio, è conveniente sia riesaminato e reso più aderente alla legge ed alla realtà obiettiva ».

A sua volta la 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha espresso il seguente parere:

« La seconda Commissione condivide i motivi e gli intendimenti che hanno consigliato la presentazione del disegno di legge in esame.

« Una disciplina generale delle forme di pubblicità contemplate nel provvedimento, oltre che essere ormai acquisita in varie legislazioni ed attuata nel rispettivo ambito territoriale da vari enti locali, anche nazionali, è reclamata e propugnata da più parti e perfino dagli stessi produttori di pneumatici e di autoveicoli.

« La pubblicità stradale, così come è oggi attuata, ha raggiunto delle forme ossessive e, si potrebbe dire, persecutorie, fino ad intralciare la stessa viabilità pedonale lungo i marciapiedi, come è facile rilevare nella Capitale medesima, ad esempio sulle magnifiche

arterie che la collegano al mare, e proprio nei tratti più densamente popolati.

« Quanto alla sostanza e alla formulazione delle norme in esame si osserva:

« 1) All'articolo 2 la dizione "fuori dell'agglomerato urbano" sembra prestarsi a dubbi interpretativi, potendosi intendere che entro tale agglomerato non esistano limiti in materia.

« 2) Al medesimo articolo 2, la dizione " muri privi di ornamento " non sembra la più adatta allo scopo. Parrebbe più consona allo stesso la dizione " muri privi di ogni interesse artistico od estetico ".

« 3) Ancora all'articolo 2 sembra troppo restrittiva la norma che limita a metri 2 x 2 la superficie dei cartelli pubblicitari i quali, se posti in luoghi privi di ogni interesse paesistico e se non impediscono la visibilità e non intralciano la viabilità, potrebbero, senza alcun danno, avere anche una superficie maggiore di quella proposta.

« 4) Le penalità comminate dall'articolo 4, considerate anche in rapporto ad altre analoghe sanzioni previste per infrazioni di portata sociale assai più grave, sembrano eccessive.

« 5) La 2ª Commissione è del parere che tutta la materia contravvenzionale debba essere lasciata alla competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme in vigore. Ciò eviterebbe, fra l'altro, la costituzione della commissione centrale di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge: organismo piuttosto pletorico e costoso, che si aggiungerebbe, appesantendola, alla già grave burocrazia ministeriale.

« La 2ª Commissione è d'avviso che la stessa semplicità della materia non giustifichi il ricorso ad una commissione speciale.

« 6) Il termine di due anni fissato per la rimozione dei cartelli già regolarmente collocati, ma in contrasto con le norme in esame, sembra eccessivo e se ne propone la riduzione a un anno.

« Nel contempo si suggerisce una norma aggiuntiva che imponga la immediata rimozione di ogni mezzo pubblicitario che intralci la viabilità (come gli accennati cartelloni trasversali ai marciapiedi e collocati ad altezza perfino inferiore alla statura media dell'uomo).

« 7) Si raccomanda la soppressione dell'articolo 10, non sembrando che la materia rivesta tale carattere di urgenza da legittimare la fin troppo abusata abbreviazione del termine normale per l'entrata in vigore delle leggi ».

ZANOTTI BIANCO. Mi pare che quasi tutti siamo ormai sostanzialmente d'accordo.

L'A.N.A.S., benchè abbia promesso di arrestare l'incremento delle concessioni, le ha, invece, ulteriormente ed intensamente sviluppate, per cui l'Italia ha raggiunto una superficie complessiva di cartelli pubblicitari che, in proporzione alla misura del territorio, è molto al di sopra di quelle di altri Paesi.

La onorevole Jervolino, che è stata recentemente in Inghilterra, mi ha riferito che gli inglesi si lamentano perchè i cartelloni lungo le strade impediscono di vedere il paesaggio. Ma nonostante tutte le lamentele, il numero dei cartelli è aumentato.

Quanto ai pareri delle altre Commissioni, ho già consegnato giorni fa al Presidente un testo modificato del disegno di legge, che tiene conto dei rilievi in essi contenuti.

La Commissione di giustizia vorrebbe che si riducesse il termine per la rimozione dei cartelli da due anni ad un anno. Noi ne saremmo ben felici, ma poichè sono stati fatti dei contratti, e questi sono tutti per tre o quattro anni, mi è parso logico ed equo prevedere un termine massimo di due anni per la rimozione.

Quanto ai 135 milioni che l'A.N.A.S. guadagna per la pubblicità e che verrebbe a perdere per effetto del disegno di legge, mi pare che questa cifra non possa essere esatta. Comunque, se si tratta di un danno così modesto, credo che sia il caso di non tenerne conto.

CANONICA. Alcuni anni fa io feci un intervento a proposito di questo argomento, e ricordai che una legge approvata nel 1922 aveva già disciplinato questa materia. Se questa legge fosse stata applicata come si doveva, molti danni si sarebbero potuti evitare.

Il sistema dei cartelli pubblicitari ha degenerato in modo spaventoso, da qualche tem-

po a questa parte, malgrado la campagna condotta molto seriamente dal Touring. Sulla via Flaminia, ad esempio, nei pressi della villa Balestra, esattamente nel punto dove c'è quella magnifica rupe, e che è uno dei più belli di Roma, ci sono sette cartelli, uno dopo l'altro, che misurano circa dieci metri di altezza, cosicchè la rupe non si vede più. È una cosa incredibile, non solo che sia stato permesso di fare questo, ma che la stessa ditta abbia potuto mettere, nello stesso punto, sette cartelli che fanno pubblicità al medesimo prodotto.

Sulla via Cassia avviene la stessa cosa: i cartelloni sono diventati sempre più grandi, malgrado la campagna del Touring e le critiche degli stranieri.

Io ritengo che bisognerebbe approvare questo disegno di legge il più presto possibile, in modo da non dover più sentire le critiche molto giustificate degli stranieri.

Presidenza del Presidente CIASCA

PONTI, *relatore*. Poichè mi pare che siamo d'accordo su tutto, meno che sull'emendamento che ho proposto, desidererei tornare sulle motivazioni dell'emendamento stesso, che ho già illustrate in una precedente seduta.

Rilevai allora che vi sono degli enti, oltre l'A.N.A.S., particolarmente interessati alla pubblicità stradale: sono gli enti delle autostrade. Noi abbiamo tenuto conto solo dell'A.N.A.S. e delle entrate di questo. Io non ho alcuna difficoltà a riferire che sono stato avvicinato da miei concittadini, che mi hanno illustrato la situazione dell'autostrada Padova-Venezia: e mi sono persuaso che, da un lato, vi è un interesse finanziario diretto di un ente, il quale dichiara che se gli si toglie la pubblicità sarà costretto ad aumentare le tariffe, e dall'altro manca l'interesse panoramico della zona, che renda necessario un divieto assoluto e generale.

Io ho osservato che in quasi tutte le strade che partono da Roma, il panorama è costituito da un paesaggio veramente molto bello nel suo insieme, anche se così brullo, così desertico in certe zone, integrato da resti monumentali come acquedotti, tratti di mura, ecc.; e questo paesaggio, purtroppo, è reso invisibile proprio dai cartelloni pubblicitari; questi nascondono la prospettiva, ad esempio, di un acquedotto, in modo che il turista che, passando in macchina, volesse vederlo, è costretto a scendere e portarsi al di là del cartellone. Ma ci sono invece delle zone che non hanno assolutamente alcun interesse artistico o storico e ripetono monotonamente, per chilometri e chilometri, campi coltivati a granoturco o a vigneto, con rustiche casette e nient'altro.

Per questi tratti di paesaggio io ho proposto l'emendamento, il quale mi è stato anche suggerito dal fatto che la legge è imperniata tutta sull'intervento dei Soprintendenti, i quali debbono denunciare al Ministero le eventuali infrazioni alla legge.

Sullo zelo e sulla buona fede dei Soprintendenti si fonda l'applicazione della legge.

Col mio emendamento propongo di impegnare direttamente il Soprintendente attraverso la dichiarazione che quel tratto di strada, sul quale egli ha consentito che vengano messi cartelloni pubblicitari, non ha un interesse artistico o paesistico. Egli è quindi tenuto a dare il suo parere preciso, che lo rende responsabile in modo diretto; per far questo sarà costretto ad andare di persona, o a mandare un suo rappresentante sul posto, e dichiarare ufficialmente che quel tratto di strada non presenta alcun interesse paesistico o artistico.

Per questa ragione mi pare che l'emendamento possa essere accettato; accettandolo si porrà la legge al di sopra di ogni eventuale critica, anche da parte di coloro che la possono trovare eccessiva.

Naturalmente, se io ho presentato l'emendamento e se insisto su di esso, lo faccio unicamente per la persuasione che, con l'emendamento stesso, non si possa in alcun modo infrangere il principio e il fondamento della legge, con la quale sono, naturalmente, del tutto consenziente.

Si potrebbe fare anche un altro emendamento all'articolo 2; cioè, invece di dire: « i cartelli non devono superare la misura di due metri per due », potremmo dire: « non devono superare in superficie i quattro metri quadrati »; in questo modo saremmo meno rigorosi.

ZANOTTI BIANCO. Sono contrario a questo emendamento. È meglio essere molto precisi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non vi sono osservazioni, seguiremo la nuova formulazione degli articoli che mi è stata presentata dal primo proponente del disegno di legge, senatore Zanotti Bianco.

Art. 1.

La installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari visibili dalle strade statali, provinciali, comunali, come pure il collocamento sugli immobili — di proprietà pubblica e privata — di cartelli e di altri mezzi pubblicitari i quali siano visibili da dette strade, sono disciplinati dalle norme che seguono.

MERLIN ANGELINA. Io voto contro questo articolo e voterò contro tutto il disegno di legge, dal quale ho ritirato la mia firma.

Ritengo che questo progetto abbia due aspetti. Il primo è costituito dalla lodevolissima volontà di salvaguardare il paesaggio della nostra Italia (la cui tutela è prescritta anche dalla Costituzione).

Ma il secondo aspetto a me sembra veramente poliziesco e porta, in pratica, un danno alla produzione del nostro Paese.

Ripeto che, fra il paesaggio che noi vogliamo salvare soprattutto per gli stranieri, e il pane di tante persone che si troverebbero disoccupate per effetto di questa legge, preferisco preoccuparmi del pane dei lavoratori.

I senatori Zanotti Bianco e Canonica sembrano preoccuparsi soprattutto del giudizio degli stranieri — in quanto i cartelloni pubblicitari impediscono a volte la visione del paesaggio — e quindi vogliono che si aboliscano i cartelloni; io dico che ci sono altre cose da abolire in Italia, cose che sono fatte proprio ad uso e consumo degli stranieri, e cito le case di tolleranza, con le quali noi concediamo agli stranieri, a buon mercato, la carne delle nostre donne.

Ripeto che voterò contro tutto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Fuori dell'agglomerato urbano, le pubbliche Amministrazioni competenti possono autorizzare il collocamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari soltanto sui muri pieni e privi di ornamento e sulle recinzioni che impediscono la visione del panorama.

In nessun caso può essere permesso il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su rocce e pareti rocciose.

I cartelli non devono superare l'altezza di metri 2 e la larghezza di metri 2 e devono essere distanti 200 metri l'uno dall'altro.

Ai fini della presente legge è considerato agglomerato urbano l'insieme di almeno venticinque fabbricati.

Metto in votazione il primo emendamento all'articolo 2 proposto dal relatore, senatore Ponti, tendente a sostituire alle parole: « privi di ornamento » le parole: « privi di interesse storico e artistico ».

(*È approvato*).

Metto in votazione il secondo emendamento all'articolo 2, proposto parimenti dal relatore, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « o in quei tratti di strada per i quali sia stata ottenuta l'esplicita autorizzazione da parte delle rispettive Soprintendenze ai monumenti ».

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo risulta, pertanto, così formulato:

« Fuori dell'agglomerato urbano, le pubbliche Amministrazioni competenti possono autorizzare il collocamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari soltanto sui muri pieni e privi di interesse storico e artistico, sulle recinzioni che impediscono la visione del panorama o in quei tratti di strada per i quali sia

stata ottenuta l'esplicita autorizzazione da parte delle rispettive Soprintendenze ai monumenti ».

Metto in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Art 3.

Chi non ottempera alle prescrizioni del precedente articolo è tenuto alla rimozione, a proprie spese, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari abusivamente apposti.

L'ordine di rimozione è dato dal Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Qualora il trasgressore non ottemperi a l'ordine del Ministro entro il termine fissato, la rimozione sarà eseguita d'ufficio, occorrendo tramite il Prefetto.

In tal caso il trasgressore è anche tenuto al pagamento di un'indennità — variabile da lire 100.000 a lire 300.000 — da stabilirsi dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione centrale di cui al successivo articolo 6.

L'indennità affluisce allo speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

LAMBERTI. Sono stato colpito dalla convergenza dei pareri della 2ª e della 5ª Commissione su uno stesso punto: ambedue sembrano ritenere, se non anticostituzionale, almeno non conforme alla nostra prassi legislativa attribuire al Ministro della pubblica istruzione la potestà di infliggere quella che nel primitivo testo, si chiamava penalità, e che adesso si chiama indennità. Io non so se la sostituzione della parola « penalità » con « indennità » valga, dal punto di vista giuridico, a superare la sostanziale obiezione che è stata formulata dalla 2ª e dalla 5ª Commissione.

ZANOTTI BIANCO. La parola « indennità » risolve il problema, e le due Commissioni sono d'accordo su questo.

LAMBERTI. Mi domandavo se non fosse più opportuno stabilire che queste pene saranno inflitte dal magistrato ordinario, in modo che la correttezza della legge non possa essere posta in dubbio.

PRESIDENTE. Si istituirebbe una procedura un po' lunga; comunque la nuova formulazione è stata concordata col Ministero.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Entro trenta giorni gli interessati possono fare opposizione al Ministro della pubblica istruzione contro i provvedimenti di cui all'articolo 3.

Sulle opposizioni si pronunzia il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione centrale di cui al seguente articolo.

L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordine di rimozione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà istituita una Commissione centrale per la pubblicità stradale, con il compito di esprimere il proprio parere sulle opposizioni.

La Commissione, che avrà sede presso il Ministero della pubblica istruzione, è composta:

1) da un Consigliere di Stato che la presiede;

2) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio informazioni;

3) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Commissariato per il turismo;

4) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

5) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

6) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

7) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

8) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

9) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

10) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade statali (A.N.A.S.);

11) da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

12) da un Soprintendente ai monumenti.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La Commissione centrale — che dura in carica un biennio e può essere confermata — delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

(*È approvato*).

Art. 7.

La carica di presidente e di membro della Commissione di cui all'articolo precedente è gratuita. Ai membri che risiedono fuori sede spettano il rimborso della spesa di viaggio e le indennità di soggiorno, che graveranno sul capitolo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Sullo stesso capitolo graveranno le spese di sopraluogo e quelle in genere per il funzionamento della Commissione.

(*È approvato*).

Art. 8.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, regolarmente apposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se in contrasto con le disposizioni suaccennate, sono consentiti fino alla scadenza della concessione, ma non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nulla è innovato per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sugli immobili soggetti al vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e al vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

(*È approvato*).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari